



SOMMARIO

“NOVITA’ E APPROFONDIMENTI IN MATERIA FISCALE & TRIBUTARIA”



ACCONTO IMU IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2022 E INVIO DEL MODELLO IN CASO DI VARIAZIONI CHE INCIDONO SUL CALCOLO DELL'IMPOSTA: soggetti obbligati e istruzioni.



ISCRO, INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA: cos'è, come funziona e a chi spetta il bonus per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, domande on-line dal 1° Maggio.



RIMBORSABILE L'IVA IN CASO DI CESSIONI “ON LINE”: risposta dell'Agenzia delle Entrate con proprio Interpello n. 205/E/2022.



REGIME PREMIALE AI FINI ISA: provvedimento Agenzia delle Entrate n. 143350 del 27 Aprile 2022 recante le indicazioni per il riconoscimento dei benefici.



VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI: chiarimenti in merito alle diverse tipologie di benefit fruibili.

Aggiornamenti in breve:



BONUS PUBBLICITA': è on-line l'elenco dei fruitori.





ACCONTO IMU IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2022 E INVIO DEL MODELLO IN CASO DI VARIAZIONI CHE INCIDONO SUL CALCOLO DELL'IMPOSTA. SOGGETTI OBBLIGATI E ISTRUZIONI.

L'acconto **IMU 2022** dovrà essere versato entro la **scadenza del 30 Giugno**, che è anche il termine ultimo previsto per comunicare al Comune le variazioni che incidono sul calcolo dell'imposta dovuta. Su **modalità e soggetti obbligati** all'invio della dichiarazione IMU è atteso ormai da due anni un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto anche dalla Legge di Bilancio 2020, ma mai emanato, per cui le istruzioni da seguire restano quelle stabilite dal decreto MEF del 30 Ottobre 2012. Riepiloghiamo qui di seguito le principali regole applicative IMU partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



ACCONTO IMU

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- ⇒ il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- ⇒ il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- ⇒ l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'IMU viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2022	16 giugno 2022	Aliquote anno precedente
Saldo 2022	16 dicembre 2022	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'IMU.

Codice tributo IMU	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'IMU è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo **0,76%**). Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi IMU i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- ⇒ **il proprietario di immobili** (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- ⇒ **l'usufruttuario** (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- ⇒ **il titolare del diritto d'uso;**
- ⇒ **il titolare del diritto di abitazione:** nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- ⇒ **il titolare del diritto di enfiteusi;**
- ⇒ **il titolare del diritto di superficie;**
- ⇒ **il concessionario di aree demaniali;**
- ⇒ **nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore** sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- ⇒ **il coniuge assegnatario della casa coniugale** in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento IMU in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ed il suo nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza; dal 2022, nel caso di coniugi con dimora/residenza divergenti, comunque spetta l'esenzione per uno degli immobili abitati dalla famiglia.

IMU	
Fabbricati	➔ Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔ No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔ Sì
Aree fabbricabili	➔ Sì
Terreni agricoli	➔ Sì

⇒ **Fabbricati**

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili IMU applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, a partire dal 2022 sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

⇒ **Terreni agricoli**

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da IMU nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;

- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ **Aree edificabili**

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

VARIAZIONI RELATIVE AL 2021 DA COMUNICARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

In merito **all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU**, il comma 769, articolo 1, L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica ***“entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”***.

Pertanto, oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest'ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.

Sino a che non sarà approvato lo specifico modello, per la presentazione cartacea i contribuenti dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione IMU va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- ⇒ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- ⇒ fabbricati di interesse storico o artistico;
- ⇒ fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- ⇒ fabbricati merce invenduti;
- ⇒ terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc.. **In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello IMU.**

Dichiarazione IMU Enc

Il prossimo 30 giugno è in scadenza anche la presentazione delle dichiarazioni IMU relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g, L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.

Come precisato dall'articolo 1, comma 770, L. 160/2019, tali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.

Per rendere tale dichiarazione deve essere utilizzato uno specifico modello approvato dal Mef; in attesa di tale decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello precedentemente approvato (D.M. 26 giugno 2014).



ISCRO, INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA: cos'è, come funziona e a chi spetta il bonus per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, domande on-line dal 1° Maggio.

Cos'è, come funziona e a chi spetta l'indennità ISCRO, la nuova prestazione a sostegno del reddito in favore dei lavoratori autonomi con partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS? L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (in acronimo ISCRO) erogata dall'INPS va a beneficio dei lavoratori autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata ed in possesso di determinati requisiti reddituali e contributivi.

Tale misura, nelle more dell'attesa riforma degli ammortizzatori sociali, ha lo scopo di introdurre, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, una sorta di "Cassa integrazione" per gli autonomi colpiti da una contrazione di fatturato. Vediamo requisiti e modalità di fruizione.



La Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, c.d. ISCRO, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps esercenti attività di lavoro autonomo, che ne presentino apposita domanda all'Inps.

L'Istituto con messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022, ha comunicato che la domanda dell'indennità per il 2022 potrà essere presentata dal 1° maggio al 31 ottobre 2022.

L'ISCRO verrà erogata nella misura del 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'Inps alla data di presentazione della domanda.

L'accesso alla indennità di continuità reddituale è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023, ne sono quindi esclusi i soggetti che avessero beneficiato del contributo nel 2021.

Requisiti per l'accesso

Per poter accedere alla agevolazione i soggetti interessati devono essere iscritti alla gestione separata Inps ed esercitare abitualmente una attività di lavoro autonomo.

È inoltre necessario che i lavoratori:

- ⇒ **non siano titolari di trattamento pensionistico diretto** (ivi compresa l'Ape sociale) e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità);
- ⇒ **non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;**
- ⇒ **abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda**, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- ⇒ **abbiano dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda**, un reddito non superiore a 8.299,76 euro per il 2022;
- ⇒ **siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;**
- ⇒ **siano titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.



Il reddito di riferimento da considerare è quello della sola attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir.

Importo del contributo

Per il 2022, l'importo mensile di ISCRO non può essere inferiore a 254,75 euro e superiore a 815,20 euro, per 6 mensilità che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Qualora dal calcolo dovesse risultare una misura della prestazione di importo inferiore a 254,75 euro ovvero superiore a 815,20 euro, l'indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 254,75 euro mensili e a 815,20 euro mensili.

Esempio

Reddito annuo dichiarato	ISCRO 2022 richiedibile
7.000 euro	50% del reddito 3.500 euro 25% di 3.500 euro Misura dell'aiuto euro 875 Misura erogata 815,20

Il contributo non potrà essere richiesto in assenza di reddito dichiarato negli ultimi quattro anni precedenti all'anno di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal 1° maggio 2022 tramite il servizio online rilasciato dall'Inps a decorrere dalla stessa data.

Il servizio rimarrà attivo fino al 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l'anno 2022.

Le credenziali di accesso al servizio *web* sono:

- ⇒ lo Spid di livello 2 o superiore,
- ⇒ la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie)
- ⇒ la Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa, è possibile rivolgersi al *contact center* integrato.



RIMBORSABILE L'IVA IN CASO DI CESSIONI "ON LINE": risposta dell'Agenzia delle Entrate con proprio Interpello n. 205/E/2022.

*L'Agenzia delle Entrate, con **interpello n. 205/E/2022**, in risposta a specifico quesito, chiarisce che l'articolo 14-bis della Direttiva Iva stabilisce che nelle cessioni facilitate da un'interfaccia elettronica, il soggetto che gestisce la piattaforma che facilita l'operazione di vendita è considerato il debitore dell'Iva nei confronti dell'Erario.*

Ne consegue che nella disciplina del rimborso Iva, tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione e quindi devono pertanto computarsi anche le operazioni legate alla finzione giuridica voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica.



Excursus normativo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 del D.Lgs. 83/2021, il Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “**VAT E-commerce Package**”, la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore il 1° luglio 2021.

Obiettivo della disposizione è adeguare e modernizzare l'intero impianto normativo europeo in ambito Iva con riferimento al fenomeno delle vendite on line, anche **nell'intento di ridurre il cosiddetto “VAT Gap” ovvero il divario tra l'Iva da riscuotere e quella effettivamente riscossa**.

In particolare, con il nuovo articolo 2-bis del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle “*cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono “*cessioni di beni*” ai fini del tributo.

Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una “*interfaccia elettronica*”.

Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta anche “*marketplace*”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l'interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone ai fini Iva che Alfa abbia venduto a Delta e quest'ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio).

Attraverso numerose modifiche ad altri articoli del Decreto Iva vengono introdotte correlate disposizioni riguardanti il momento di effettuazione, la territorialità, il regime Iva, la detrazione e la tenuta della documentazione.

Soggetti interessati e caratteristiche dell'operazione

In virtù di una “*finzione giuridica*” i soggetti passivi che gestiscono l'interfaccia elettronica (mercato virtuale o “*marketplace*”, piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell'acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

1. **una transazione B2B (*business to business*)** tra l'effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
2. **una transazione B2C (*business to consumer*)** tra il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica e il cliente finale.

Con l'intento di evitare che l'effettivo fornitore del bene possa non versare l'imposta nell'operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto nel nuovo articolo 10, comma 3, Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis), comma 2 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972.

Operazioni interessate ed escluse

La finzione come sopra rappresentata si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

- ⇒ **vendite intracomunitarie di beni e vendite interne** a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi *extra* UE;
- ⇒ **vendite a distanza di beni importati da paesi terzi** in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, indipendentemente se il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o *extra* UE.

Restano pertanto escluse dalla richiamata finzione:

- ⇒ le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a 150 euro;
- ⇒ le vendite di beni nell'ambito della UE (siano vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ⇒ le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.

Momento impositivo

Con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, il nuovo comma 7 dell'articolo 6, Decreto Iva prevede che **entrambe le operazioni di cessioni si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento**, a nulla rilevando la consegna del bene o l'emissione della fattura.

Conservazione della documentazione

Sotto il profilo della conservazione della documentazione il nuovo comma 4 inserito nell'articolo 39, Decreto Iva prevede che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una "interfaccia elettronica" **conservano per un periodo di 10 anni**, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-*quater* del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni e che la documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

➔ Ultime novità in tema di rimborso Iva

Come detto in precedenza con la risposta a interpello n. 205 del 21 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate ha affermato che le cessioni curate da una stabile organizzazione italiana di un soggetto extra UE, la quale acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 83/2021 con l'articolo 2-bis, comma 1 del Decreto Iva secondo cui le "cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche" si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In pratica il soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Tuttavia le modifiche normative che hanno portato all'introduzione dell'articolo 2-bis non sono state accompagnate da una simile modifica degli articoli 30 e 38-bis, D.P.R. 633/1972, ne consegue per il contribuente la possibilità di chiedere, tra l'altro, il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, se superiore a 2.582,28 euro, quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell'articolo 17-ter. Tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione. Devono, pertanto, computarsi anche le operazioni legate alla suddetta finzione giuridica tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica.



REGIME PREMIALE AI FINI ISA: provvedimento Agenzia delle Entrate n. 143350 del 27 Aprile 2022 recante le indicazioni per il riconoscimento dei benefici.

Anche per il periodo d'imposta 2021 occorrerà allegare ai modelli dichiarativi gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), strumenti valutazione di performance fiscale del contribuente che hanno sostituito gli studi di settore.

Dall'elaborazione dei dati inseriti (e di quelli precalcolati dall'Agenzia delle Entrate), non scaturisce una soglia di ricavi o compensi che individuano la congruità del soggetto, ma viene invece fornito un "voto", compreso tra 1 e 10, che indica l'affidabilità del contribuente; ovviamente più il risultato è elevato più il contribuente risulta essere affidabile.

Tale voto è connesso ad una maggiore o minore probabilità di subire una verifica fiscale, ma anche al riconoscimento di benefici premiali che possono essere riconosciuti a seconda del risultato ottenuto dal contribuente.



Con **provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022** l'Agenzia delle Entrate disciplina, per il periodo d'imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Il regime premiale

Diversamente dagli studi di settore (disciplina che ha preceduto gli ISA), ove l'obiettivo finale era la determinazione di un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli ISA generano un voto, come una sorta di pagella scolastica. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa. **Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:**

- ➔ **con un voto fino a 6**, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- ➔ **con un voto compreso tra 6,01 e 7,99** al contribuente dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
- ➔ **dal voto 8 in su**, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante.

Il recente provvedimento elabora il riconoscimento di benefici premiali al contribuente secondo un duplice schema: **i benefici sono infatti concessi sia con voti pari o superiori a 8 nel periodo d'imposta 2021, ma anche nel caso di voti pari o superiori a 8,5 facendo riferimento alla media del biennio 2020-2021.**

Quindi, in quest'ultimo caso, se il contribuente avesse ottenuto un ottimo risultato sul 2020, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all'annualità 2021.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che evidenzia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d'imposta 2021, sia il risultato richiesto facendo riferimento alla media 2020-2021.

Effetti connessi alla posizione del contribuente	Voto specifico 2021	Voto medio 2020-2021
Possibilità di compensare il credito imposte dirette e Irap relativi al periodo d'imposta 2021, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità	8	8,5
Possibilità di compensare il credito Iva relativo al periodo d'imposta 2022, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2023, sino a 50.000 euro senza visto di conformità	8	8,5
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva relativo al periodo d'imposta 2021, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2022, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro	8	8,5
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo	8	(*)
Esclusione da accertamenti analitico induttivi	8,5	9
Esclusione dal regime delle società di comodo	9	9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato	9	9
(*) Il beneficio consistente nella riduzione di un anno i termini di accertamento non spetta nel caso di raggiungimento della soglia nel biennio 2020-2021 ma rimane ancorato al solo dato verificato sull'anno 2021.		

Si deve ricordare che **il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente**, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

In merito alla possibilità di fruire dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate, nelle **circolari n. 20/E/2019 e n. 16/E/2020** ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), viene accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita.

Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

Nella **circolare n. 6/E/2021** l'Agenzia delle entrate ha affermato che, qualora il contribuente sia interessato da una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, egli non potrà accedere ai benefici premiali per tale annualità; secondo l'Agenzia non è neppure possibile disapplicare spontaneamente le cause di esclusione al fine di accedere ai benefici premiali.



VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI: chiarimenti in merito alle diverse tipologie di benefit.

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.



Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale:** si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*.
- **promiscuo (aziendale e privato):** si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
- **esclusivamente privato:** il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie. In definitiva:

- ⇒ il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- ⇒ il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- ⇒ l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- ⇒ i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- ⇒ le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, **sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo** in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- ⇒ **l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;**
- ⇒ **l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro**, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- ⇒ **l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta.** Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, differenziando due regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l'utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:

- 1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020**, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- 2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020**, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- 3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020**, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- **per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020** valgono le regole "canoniche" che quantificano il *benefit* in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- **per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020**, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- **la norma "nuova" ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.**

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO	% DI PERCORRENZA PRIVATA	
	ANNO 2020	DAL 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del *benefit* “variabile” (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) **è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2**, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
(K) e1*2007/46*1751*04 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2300 (O.2) (P.1) 2995,00 (P.2) 250,00 (P.3) IBRIDO (P.5) CZS (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 72 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440 (V.6) (V.7) 182,0 (V.9) REG 2017/1221 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	(K) e1*2007/46*0284*18 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2200 (O.2) (P.1) 2367,00 (P.2) 193,00 (P.3) GASOL (P.5) CTB (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 57 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640 (V.6) 0,50 (V.7) 155,0 (V.9) 136/2014 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
(K) OEWAU01EST03C E1*98/14*0131* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL (P.5) AMF (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 85 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 116,0 (V.9) 1999/102/CE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	(K) e1*2007/46*0627*11 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1500 (O.2) (P.1) 1598,00 (P.2) 081,00 (P.3) GASOL (P.5) CXX (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 69 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0692 (V.5) (V.6) 0,10 (V.7) 106,0 (V.9) 136/2014

In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO₂, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

In merito al “passaggio di regole” e alla data **spartiacque del 30 giugno 2020**, segnaliamo che per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l’attribuzione di un nuovo veicolo.

Così, nel caso di dipendente che da sempre aveva l’auto aziendale e ne ricevesse una di nuova immatricolazione **dal 1° luglio 2020, si dovranno applicare le nuove regole**.

Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del *benefit* va proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

- **il costo di acquisto** rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- **il costo di acquisto e di impiego** si deduce nella misura del 70%;
- **l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%**. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino ad essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il **benefit per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore**; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso).

Si ricorda che l'amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali ed i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

AGGIORNAMENTI IN BREVE

BONUS PUBBLICITÀ: E' ON-LINE L' ELENCO DEI FRUITORI

Sul portale del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del CdM è *online* l'elenco aggiornato di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e regolarmente presentato la comunicazione per l'accesso al bonus fiscale (articolo 57-bis, D.L. 50/2017) per il 2021, con l'importo del credito teoricamente fruibile e con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto.

(Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, provvedimento del 7 aprile 2022)



Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici:
tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it

Clausola di esclusione di responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.